REGOLAMENTO (UE) N. 617/2014 DELLA COMMISSIONE

del 3 giugno 2014

che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di etossisulfuron, metsulfuron-metile, nicosulfuron, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron e thifensulfuron-metile in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui (LMR) per le sostanze etossisulfuron, metsulfuron-metile, prosulfuron, rimsulfuron, sulfosulfuron e thifensulfuron-metile sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza nicosulfuron, gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del summenzionato regolamento.
- (2) Per la sostanza etossisulfuron l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nel seguito «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR esistenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (²). Essa ha concluso che per quanto concerne l'LMR per il riso mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Non essendovi alcun rischio per i consumatori, è opportuno fissare l'LMR per tale prodotto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 allo specifico limite di determinazione. Questo LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.
- (3) Per la sostanza metsulfuron l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, in combinato disposto con l'articolo 12, paragrafo 1 (³), e ha raccomandato di ridurre gli LMR per l'orzo in chicchi, l'avena in chicchi, i chicchi di riso, la segale in chicchi e il frumento in chicchi. Per determinati prodotti l'Autorità ha raccomandato di innalzare o mantenere gli LMR esistenti o di fissare gli LMR al livello da essa stabilito. Essa ha concluso che per quanto concerne l'LMR per i semi di lino mancavano alcune informazioni ed era necessario un ulteriore esame a cura dei responsabili della gestione del rischio. Non essendovi alcun rischio per i consumatori, è opportuno fissare l'LMR per tale prodotto nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello attuale o al livello determinato dall'Autorità. Questo LMR sarà riveduto tenendo conto delle informazioni disponibili entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

⁽²⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for ethoxysulfuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005». The EFSA Journal 2012; 10(8):2871. [25 pagg.].

⁽³⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; «Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for metsulfuron-methyl according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005.» The EFSA Journal 2013; 11(1):3078. [32 pagg.].